



TRIBUNALE DI CHIETI

SEZIONE LAVORO

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

(art. 127 ter c.p.c.)

N. 1209/2022 R.G.A.C.

Il giudice designato, letti gli art. 669 bis e ss. c.p.c.;

considerato che parte ricorrente proposto istanza cautelare contestualmente al giudizio di merito;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela richiesta *inaudita altera parte*;

visti l'art. 127 ter c.p.c. e l'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022;

fissa per la trattazione del procedimento ordinario l'udienza dell'11 aprile 2023 ore 9:15;

fisse per la trattazione dell'istanza cautelare **l'udienza del 24 gennaio 2023**, ore 10:30, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso e il presente decreto alla controparte entro il 5 gennaio 2023 e autorizzando la richiesta "*notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie: - Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, Viale Trastevere, 76/A*



- 00153 Roma (RM) c.f. 80185250588, PEC, domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, alla Via dei Portoghesi n. 12, cod. fisc. 80224030587, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; - Ambito Territoriale di Chieti e Pescara, Ufficio IV, in persona del legale rappresentante p.t., sito in Chieti alla Discesa delle Carceri, 2 cod. fisc. 93028190663, PEC: uspch@postacert.istruzione.it; ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, in persona del Dirigente pro tempore cf.80001610692, con sede in L'Aquila alla Via Ulisse Nurzia Loc. tà Boschetto, PEC: drab@postacert.istruzione.it; domiciliati ex lege a L'Aquila presso l'Avvocatura dello Stato de L'Aquila, alla Via Buccio di Ranallo, cod. fisc. 80006940664, PEC ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it”;

DISPONE

Che entrambe le udienze siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino a **5 (cinque)** giorni prima della data come sopra originariamente fissata per l'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte.



Ove il fascicolo non sia interamente composto da atti e documenti informatici e non siano ancora stati depositati gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove ne abbiano già la disponibilità, per via telematica e nei formati ammessi dalla normativa sul PCT copia degli atti e documenti processuali non ancora presenti nel fascicolo informatico, nonché a depositare, con la stessa modalità, gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento e di ogni altro presupposto processuale, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 gg. dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note;
- che, in caso di mancato deposito delle note da tutte le parti nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la



cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo;

- che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Chieti, 28/12/2022

Il giudice
Dott.ssa Laura Ciarcia

